



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI
E
DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZIO SOCIALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. n. 23 del 24 marzo 2010

Ripubblicato dal 27 aprile 2010 all'11 maggio 2010

In vigore dal 12 maggio 2010

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e della L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire le sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Codogno esplica nell’ambito delle funzioni e i compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita, nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia concorrere all’eliminazione di situazioni, che determinano all’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001, “ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente”;
- Ai criteri di valutazione economica ISEE si sommano o tolgono ulteriori valori stabiliti per singolo servizio o prestazione, al fine di creare un I.S.E.E.P. ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali
- Un preciso progetto individualizzato, laddove previsto dal Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

Sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”:

- A. I cittadini italiani residenti nel Comune di Codogno e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea temporaneamente presenti;
- B. I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno residenti nel Comune di Codogno;
- C. Le persone comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza, la cui presenza sia comunque in regola con le normative in materia di soggiorno, fatte salve le specifiche a norma di legge come nel caso dei minori.

Art. 4 - Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Codogno può attivare:

1. Servizio Sociale Professionale;
2. Assistenza Economica;
3. Trasporto presso Centri Diurni Disabili e centri di terapia;
4. Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani;
5. Servizio pasti a domicilio;
6. Servizio di Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo;
7. Soggiorno climatico;
8. Trasporto presso località termali;
9. Servizio di spesa al domicilio;
10. Integrazione di rette per strutture diurne per disabili;
11. Integrazione della retta per il Centro Diurno Integrato per anziani;
12. Integrazione di rette per strutture residenziali per disabili e anziani;
13. Assistenza ai minori e interventi sostitutivi alla famiglia
14. Interventi di tutela nei confronti della maternità

Art. 5 - Modalità di gestione dei servizi

La gestione dei servizi erogati può essere effettuata nelle modalità seguenti:

- in forma diretta;
- mediante appalto a terzi;
- mediante delega ad Enti terzi;
- mediante convenzione con altri Enti e/o Associazioni giuridicamente riconosciute nelle diverse categorie previste dalla disciplina normativa in materia

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 - Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso ed il loro funzionamento.

Si intende garantire un'adeguata pubblicità dei servizi offerti al cittadino, sia mediante strumenti tradizionali che innovativi di tipo informatico.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, e/o il progetto individuale, se previsto.

Art. 7 – I.S.E. e I.S.E.E.

Ai fini della determinazione della situazione economica per l'attuazione del presente Regolamento, utile al calcolo della contribuzione come prevista in modo specifico per ogni singolo servizio, sarà

utilizzato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente nei termini previsti dal Regolamento per le prestazioni agevolate in vigore presso il Comune di Codogno.

Art. 8 -Verifiche e controllo

Le verifiche e i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate saranno effettuati nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento per le prestazioni agevolate in vigore presso il Comune di Codogno.

TITOLO III – SERVIZI

Capo I - Servizio Sociale Professionale

Art. 9 – Definizione

L'Assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica-professionale interviene per la prevenzione ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, attraverso il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- Segretariato Sociale Professionale: risponde alle esigenze dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi ed alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per fronteggiare esigenze personali e/o familiari, nelle diverse fasi della vita, facilitando il superamento delle disuguaglianze di accesso;
- Progetto Personalizzato: risponde al bisogno espresso dal cittadino di presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, mediante la valutazione e attivazione di un percorso di aiuto. Prevede una valutazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale, integrata, quando necessario, con quella di altre figure professionali, e la predisposizione di un progetto individualizzato, concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto, per migliorare la sua situazione di disagio o risolvere il bisogno.
- Promozione e attivazione della comunità locale: risponde al bisogno della comunità locale di essere coinvolta in forma singola o associata nella partecipazione alla realizzazione delle politiche sociali locali, come previsto anche dalla Legge 328/2000.
- Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza ed il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e alla pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.

Art. 10 - Modalità di accesso

I cittadini possono accedere al servizio presente nel Comune di residenza, previo appuntamento con l'Assistente Sociale referente, oltre che contattando telefonicamente gli operatori durante l'orario di servizio. In caso di situazioni di urgenza è possibile rivolgersi al servizio senza appuntamento.

Art. 11 – Contribuzione

L'accesso al Servizio Sociale Professionale è gratuito.

Capo II - Progetto individualizzato

Art. 12 – Definizione

Per progetto individualizzato si intende uno strumento tecnico-professionale attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale concordano obiettivi, interventi e strategie operative, al fine di superare la situazione di difficoltà e di emarginazione, per migliorare le condizioni di vita delle persone e prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Per raggiungere tale finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento ed integrazione sociale;
- attivare, per la soluzione delle problematiche sottese allo stato di bisogno, sia la partecipazione dei familiari, sia l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici sia privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse, cercando di impedire le sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto elaborato dall'Assistente Sociale referente per il richiedente, l'interessato o chi per lui, deve prevedere obiettivi, tempi, modi, risorse, nonché verifiche e impegni reciproci.

Capo III - Assistenza economica

Art. 13 – Definizione

L'assistenza economica è una forma di sostegno diretta o indiretta a favore di persone fisiche che prevede da parte dell'Amministrazione Comunale l'erogazione di contributi economici in forma straordinaria, che possono anche ripetersi nell'arco di uno stesso anno, subordinata all'accertamento dello stato di bisogno economico e socio-assistenziale.

Art. 14 - Modalità di accesso

L'ammontare delle risorse destinate alla finalità in oggetto sono stabilite annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale.

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'eventuale erogazione del contributo economico sarà subordinata alla valutazione tecnico-professionale della situazione socio-economica e relazionale globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente, oltre all'approvazione della Commissione Consiliare Politiche Sociali, istituita presso il Comune di Codogno.

Sono previste 4 commissioni all'anno che valuteranno le richieste pervenute relativamente al trimestre precedente (ovvero marzo, giugno, settembre, dicembre)

Art. 15 – Valutazione della situazione economica

La richiesta deve essere presentata completa della documentazione allegata richiesta, pena l'esclusione della stessa dalla valutazione della prima Commissione utile del trimestre di riferimento. Le domande si raccolgono obbligatoriamente nell'ambito di un colloquio con l'Assistente Sociale, poiché l'accesso al beneficio economico è vincolato all'esistenza di un Progetto Individualizzato.

L'istanza va presentata al Servizio Sociale corredata dalla certificazione ISEE, nei termini previsti dalla normativa in materia ai sensi della Legge 109/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Concorrono alla valutazione della situazione economica qualsiasi entrata e qualsiasi emolumento percepito a qualunque titolo, oltre alla presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla fine del trimestre precedente la domanda.

Saranno valutate inoltre tutte le spese sostenute da parte del nucleo familiare mensilmente, purché certificate e debitamente documentate.

Non saranno erogati contributi, salvo situazioni contingenti e di verificata urgenza, valutati da parte dell'Assistente Sociale, se la situazione familiare non è conosciuta da almeno 3 mesi al Servizio Sociale comunale, essendo considerato il tempo minimo necessario, al fine della valutazione della situazione come espressa nel presente Regolamento.

Art. 16 – Criteri di priorità per l'assegnazione

I criteri per l'individuazione delle priorità e delle modalità di erogazione dei contributi economici sono stabili annualmente da parte della Giunta Comunale a seguito di approvazione degli stessi da parte della Commissione Politiche Sociali.

Capo IV - Trasporto alle unità d'offerta diurne per disabili e ai centri di terapia riabilitativa

Art. 17 – Definizione

Il Servizio di trasporto alle unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitarie per disabili a ciclo diurno (come definite dalla Legge Regionale 3/2008 all'allegato A e B) e presso i centri di terapia riabilitativa, è effettuato mediante un mezzo di trasporto adeguatamente attrezzato, che preleva le persone direttamente al proprio domicilio ad orari diversificati e le accompagna alla struttura frequentata.

I destinatari sono persone aventi il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate", frequentanti le strutture a ciclo diurno di tipo sociale e socio-sanitario, nonché le terapie realizzate presso le strutture di terapia e riabilitazione riconosciute da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 18 - Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso di richieste superiori al numero di trasporto disponibili, la lista d'attesa sarà regolata in base alla data della presentazione della richiesta.

Art. 19 – Contribuzione

L'accesso al servizio di trasporto è gratuito.

Capo V - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Art. 20 – Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a soggetti anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di solitudine ed emarginazione, ed è costituito da un insieme di interventi che si svolgono al domicilio della persona con lo scopo di:

- a) Favorire l'autonomia e la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita anche in situazioni di disagio;
- b) Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione e sociale;
- c) Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.

Per l'attivazione del servizio è previsto un progetto personalizzato, riassunto nei contenuti del Progetto Personalizzato Assistenziale (PPA), che ha valore anche di contratto nei confronti dell'utente.

Art. 21 - Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Art. 22 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo VI - Servizio pasti a domicilio

Art. 23 – Definizione

Il servizio di consegna pasti al domicilio prevede la preparazione del pasto del mezzogiorno, da parte di Ditta specializzata individuata mediante gara d'appalto, e la consegna al domicilio dello stesso nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, esclusi i giorni di festività.

Art. 24 - Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari sono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, nella cui rete familiare non siano presenti altri in grado di farsi carico della preparazione del pasto.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e

relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso di richieste superiori al numero di pasti disponibili, la lista d'attesa sarà regolata in base alla data della presentazione della richiesta

Art. 25 - Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo VII - Servizio di Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo

Art. 26 - Definizione

Il servizio di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo prevede l'attivazione immediata di assistenza, controllo, soccorso e supporto psicologico, tramite l'apparecchio telefonico, collegato ad una centrale operativa, a cui risponde un operatore qualificato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, disponibile all'ascolto ed in grado di capire e riconoscere il bisogno, attivando, se necessario, l'assistenza adeguata

Art. 27 - Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari sono persone di qualsiasi età che vivono sole, con problemi di solitudine e/o in condizioni di salute precarie.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso di richieste superiori al numero di pasti disponibili, la lista d'attesa sarà regolata in base alla data della presentazione della richiesta

Art. 28 - Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo VIII - Soggiorno climatico

Art. 29 - Definizione

Il Soggiorno climatico è un servizio rivolto alla popolazione anziana e organizzato in una località climatica (generalmente in Liguria), nel periodo invernale, da un'agenzia scelta mediante gara d'appalto. La sua finalità è di proporsi come momento socializzante, di svago e di recupero psico-fisico e pertanto con il gruppo dei partecipanti soggiorna un animatore con qualificata esperienza.

Art. 30 - Modalità di accesso

I posti, che sono a numero chiuso, e le modalità di presentazione della domanda, sono entrambi definiti annualmente da parte dell'Amministrazione.

I destinatari sono i cittadini anziani residenti nel Comune di Codogno. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti e non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Art. 31- Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo IX – Trasporto presso località termali

Art. 32 - Definizione

Il servizio di trasporto per località termali è organizzato per il raggiungimento delle località termali di Salsomaggiore Terme e Tabiano, nel periodo autunnale, ed è pomeridiano, non essendo presente un servizio di linea per tale fascia oraria.

Art. 33 - Modalità di accesso

I posti, che sono a numero chiuso, e le modalità di presentazione della domanda, sono entrambi definiti annualmente da parte dell'Amministrazione.

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno che devono recarsi presso i centri termali per sottoporsi ai cicli di terapie previsti dal Servizio Sanitario Nazionale

Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti e non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Art. 34 - Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo X – Spesa al domicilio

Art. 35 - Definizione

Il servizio prevede l'accompagnamento presso i supermercati della città di persone parzialmente non autosufficienti che necessitino di assistenza nello svolgimento di tale compito della vita quotidiana, oppure l'effettuazione della spesa e la consegna della stessa al domicilio, in condizioni di precarietà socio-sanitarie o socio-assistenziali che rendano impossibile la presenza dell'interessato.

Art. 36 - Modalità di accesso

I posti, sono a numero chiuso.

Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari sono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, nella cui rete familiare non siano presenti altri in grado di farsi carico dell'effettuazione della spesa.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso di richieste superiori al numero di pasti disponibili, la lista d'attesa sarà regolata in base alla data della presentazione della richiesta

Art. 37 – Contribuzione

L'accesso al servizio di spesa al domicilio è gratuito.

Art. 38 – Casi particolari

Nel caso in cui una stessa persona fruisce di 2 o più servizi per i quali è prevista una contribuzione e la situazione economica risulti essere di particolare difficoltà, l'Amministrazione si riserva di valutare l'esenzione del pagamento di uno o più servizi.

Capo XI – Integrazione retta unità di offerta diurne per disabili

Art. 39 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale derivante dalla frequentazione di un servizio, tra quelli previsti tra le unità d'offerta sociali e/o socio-sanitari, così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A e B.

La frequentazione di strutture diurne per disabili è subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato o del tutore presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale successivamente ad una valutazione multidisciplinare, effettuata da parte dell'ufficio competente dell'Azienda Sanitaria Locale di Lodi.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale, della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture diurne per disabili, quando valutato da parte del servizio sociale comunale e dall'équipe multidisciplinare dell'A.S.L., come percorso assistenziale integrato necessario nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone indigenti.

Art. 40 - Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseriti in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate così come descritto all'articolo precedente.

Art. 41 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona frequentante la struttura diurna, previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E., come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Ovvero, nel caso di persona con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, ai fini di tale valutazione è richiesta l'attestazione ISEE del solo assistito, come previsto dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 109/98 dal decreto legislativo 130/200 all'art. 3, anche qualora la persona risieda insieme al proprio nucleo familiare d'origine.

Negli altri casi, per la valutazione della situazione economica, ai sensi della norma sopra citata, ai fini del calcolo della contribuzione è richiesta l'attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare d'appartenenza della persona frequentante la struttura.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Art. 42 – Casi particolari

Nel caso in cui la persona frequenti una struttura diurna e sia contemporaneamente ricoverata in via definitiva presso una unità d'offerta residenziale sociale o socio-sanitaria tra quelle previste dalla Legge regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A o B, si applica la disciplina prevista dall'articolo precedente per la contribuzione alla spesa per la struttura diurna, mentre per la valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta della unità d'offerta residenziale, si applica quanto previsto all'articolo 43 sull'integrazione della retta per le strutture residenziali.

Nel caso in cui la situazione economica risulti essere di particolare difficoltà, l'amministrazione si riserva di valutare l'esenzione del pagamento di uno dei due servizi.

Capo XIII - Integrazione retta Centro Diurno Integrato per Anziani

Art. 43 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale derivante dalla frequentazione di un servizio tra quelli previsti tra le unità d'offerta sociali e/o socio-sanitari così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A e B.

La frequentazione del Centro Diurno Integrato per anziani è subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato o del tutore presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture diurne per anziani, quando valutato da parte del servizio sociale comunale e supportato da parte di una valutazione socio-sanitaria dell'ASL di Lodi, come percorso assistenziale integrato necessario nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone indigenti.

Art. 44 - Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseriti in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate cos' come descritto all'articolo precedente.

Art. 45 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona frequentante la struttura diurna, previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E. come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Nel caso di persona con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e/o di persona ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficiente, come evidenziato dall'apposita Commissione dell'ASL, ai fini della valutazione è richiesta l'attestazione I.S.E.E. del solo assistito, come previsto dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 109/98 dal decreto legislativo 130/200 all'art. 3 anche qualora la persona risieda insieme al proprio nucleo familiare d'origine.

Negli altri casi per la valutazione della situazione economica, ai sensi della norma sopra citata, ai fini del calcolo della contribuzione, è richiesta l'attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare d'appartenenza della persona frequentante la struttura.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo XIV – Integrazione retta unità di offerta residenziali per disabili e anziani

Art. 43 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale (ovvero non sanitaria) derivante dal ricovero definitivo presso una delle strutture tra quelle previste e individuate come unità d'offerta socio-sanitari così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A (ovvero Residenza Sanitario Assistenziale per anziani, Residenza Sanitario Assistenziale per disabili e Comunità Socio Sanitaria per disabili). Il ricovero definitivo presso una struttura socio-sanitaria per anziani o disabili è subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato o del tutore presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture residenziali per anziani o disabili, quando valutato da parte del servizio sociale comunale e supportato da parte di una valutazione socio-sanitaria dell'ASL di Lodi, come percorso assistenziale integrato necessario nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone indigenti.

Art. 47 - Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseriti a titolo definitivo in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate così come descritto all'articolo precedente.

Nel caso di persone ricoverate in regime di ricovero di sollievo temporaneo, l'eventuale richiesta di integrazione della retta, sarà valutata con le medesime modalità previste per il ricovero definitivo, ovvero in relazione alla verifica dell'effettivo stato di bisogno economico previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E., come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Nel caso di persona con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e/o di persona ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficiente, come evidenziato dall'apposita Commissione dell'ASL, ai fini della valutazione è richiesta l'attestazione I.S.E.E. del solo assistito, come previsto dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 109/98 dal decreto legislativo 130/200 all'art. 3, anche qualora la persona risieda insieme al proprio nucleo familiare d'origine.

Negli altri casi per la valutazione della situazione economica, ai sensi della norma sopra citata, ai fini del calcolo della contribuzione, è richiesta l'attestazione I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare d'appartenenza della persona frequentante la struttura.

Il ricoverato è tenuto al pagamento della retta di ricovero di sollievo temporaneo con l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento. Non viene escluso, però, l'intervento comunale nel caso in cui il ricoverato sia proprietario di beni immobili e/o sia proprietario di un patrimonio mobiliare inferiore ad € 10000,00.

Art. 48 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona ricoverata in via definitiva, con le seguenti 2 distinzioni:

1. Nel caso di persona con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge e/o di persona ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficiente, come evidenziato dall'apposita Commissione dell'ASL, ai fini di tale valutazione è richiesta l'attestazione ISEE del solo assistito, come previsto dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 109/98 dal decreto legislativo 130/200 all'art. 3, anche qualora la persona risieda insieme al proprio nucleo familiare d'origine.
2. Nei casi di persone parzialmente non autosufficienti ai fini della valutazione della situazione economica, ai sensi della norma sopra citata, è richiesta l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

Il ricoverato è tenuto al pagamento della retta di ricovero con l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento e con l'ammontare complessivo del proprio patrimonio mobiliare. Viene escluso l'intervento comunale nel caso in cui il ricoverato sia proprietario di beni immobili nei quali non risiedano il coniuge e i figli o i genitori o fratelli e sorelle.

In tali casi può essere concesso l'intervento solo a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell'Amministrazione Comunale e/o vengano adottati specifici atti esecutivi o conservativi.

Tali immobili possono essere gestiti ed utilizzati al fine di garantire la copertura parziale o totale dell'intervento economico integrativo. Oppure in caso di riconoscimento dell'integrazione della retta a favore di utenti proprietari di beni immobili, ed in caso di decesso dell'utente stesso, il Comune avrà il diritto di recuperare le integrazioni di retta riconosciute a valere sul patrimonio immobiliare dell'assistito e fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

L'intervento è comunque concesso nel caso in cui nell'unico immobile di proprietà del ricoverato risiedano il coniuge e i figli o i genitori o fratelli e sorelle, fatte salve le disposizioni previste dal presente articolo sull'utilizzo dell'intero patrimonio mobiliare

L'Assistente Sociale inoltre provvederà a convocare, in entrambi i casi, i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile anche non dimoranti nel nucleo familiare al momento del ricovero; la convocazione ha lo scopo di favorire il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e accertare la eventuale disponibilità a partecipare alle spese connesse al ricovero.

Nel caso di compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., la disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Qualora l'inserimento avvenga presso strutture non convenzionate, l'integrazione della retta da parte dell'amministrazione, avverrà nel limite massimo della stessa retta prevista per l'inserimento presso la Fondazione Opere Pie di Codogno.

Capo XV – Assistenza ai minori e interventi sostitutivi alla famiglia

Art. 49 – Definizione

Il servizio prevede che l'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito della valutazione tecnico-professionale che le compete, attui una serie di interventi mirati alla tutela del minore rispetto al proprio contesto di vita familiare, anche in rapporto all'autorità giudiziaria ed in particolare:

- segnala all'autorità giudiziaria ogni situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;
- svolge su richiesta dell'autorità giudiziaria indagini sociali necessarie ai vari provvedimenti giudiziari in materia di adozione, di affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi, di esercizio delle potestà dei genitori o di decadenza della stessa, nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
- attua l'assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria (allontanamento dai genitori, provvedimento di affidamento, prescrizione ai genitori).

Il Tribunale per i Minorenni si avvale quindi del servizio sociale per l'acquisizione di notizie e valutazioni circa la situazione dei minori e per l'attuazione dei propri provvedimenti.

Art. 50 - Modalità di accesso

L'accesso a tale interventi è parte del Progetto Personalizzato di cui al Capo II, art. 12 del presente Regolamento, pertanto l'Assistente Sociale, qualora valuti l'esistenza o il dubbio di un pregiudizio nei confronti di un minore all'interno del proprio nucleo familiare, attiva l'autorità giudiziaria al fine della presa in carico da parte del Servizio Tutela Minori, a cui spetta il compito, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale, di avviare un percorso valutativo approfondito,

anche attivando figure professionale socio-sanitarie e poi di proporre l'intervento e/o gli interventi risolutivo/i ritenuto/i maggiormente opportuno/i per la situazione di disagio del minore e del nucleo familiare.

Art. 51 – Interventi di tutela del minore

Gli interventi attivabili nei confronti del minore nell'ambito del percorso sopra descritto sono:

- Assistenza Domiciliare Minori;
- Affidamento consensuale o giudiziario, sia di tipo familiare che extra-familiare;
- Inserimento presso Comunità di recupero per minori;
- Adozione

Capo XVI – Interventi di tutela nei confronti della maternità

Art. 52 – Definizione

Il servizio prevede che l'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito della valutazione tecnico-professionale che le compete, attui una serie di interventi mirati alla tutela della maternità e rispetto al contesto di vita familiare della donna, anche in rapporto all'autorità giudiziaria ed in particolare, anche mediante segnalazione all'autorità giudiziaria di ogni situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi della madre e del nascituro.

Il Tribunale per i Minorenni si avvale quindi del servizio sociale per l'acquisizione di notizie e valutazioni circa la situazione dei minori e per l'attuazione dei propri provvedimenti.

Art. 53 - Modalità di accesso

L'accesso a tale interventi è parte del Progetto Personalizzato di cui al Capo II, art. 12 del presente Regolamento, pertanto l'Assistente Sociale, qualora valuti l'esistenza o il dubbio di un pregiudizio nei confronti della madre e del nascituro all'interno del proprio nucleo familiare, attua percorsi di tutela anche attivando l'autorità giudiziaria al fine della presa in carico da parte del Servizio Tutela Minori a cui spetta il compito, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale, di avviare un percorso valutativo approfondito, anche attivando figure professionale socio-sanitarie e poi di proporre l'intervento e/o gli interventi risolutivo/i ritenuto/i maggiormente opportuno/i per la risoluzione della situazione di disagio del minore e del nucleo familiare.

Art. 54 – Interventi di tutela della maternità

L'intervento principale attivabile nei confronti della madre e del nascituro nell'ambito del percorso sopra descritto è l'inserimento presso Comunità per madri sole.